

Repertorio n. 44.132

Raccolta n. 16.501

VERBALE DI assemblea
dell'Associazione "ICOM ITALIA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di novembre, alle ore dodici e minuti trenta

a di 16 novembre 2016 ore 12,30

in Roma, Via **Ostiense** 234/236, presso l'Aula Magna dell'Università di Roma 3.

a richiesta della Spettabile:

"**ICOM ITALIA**", con sede legale in Milano, Via San Vittore 19/21, c.f. 11661110152, Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. e retta dallo statuto approvato dall'assemblea degli associati in data 19 marzo 2005.

Io sottoscritto dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via Claudio Monteverdi 20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato oggi, ove sopra, per assistere redigendone verbale all'assemblea della predetta Associazione qui riunita oggi in detti ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 26/11/2019
n.32307
serie1T
euro 356,00

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) Relazione del Segretario;
- 3) Dibattito;
- 4) Modifiche allo Statuto di ICOM ITALIA;
- 5) Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica alla Prefettura di Milano;
- 6) Costituzione del fondo di Dotazione patrimoniale (complessivi euro 80.000,00) dell'ente con costituzione del fondo di garanzia per i terzi pari ad almeno euro 30.000,00;
- 7) Ricognizione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- 8) Varie ed eventuali.

Quivi giunto ho rinvenuto la dottoressa Tiziana **Maffei**, nata in Ascoli Piceno il 12 luglio 1965, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione richiedente, della cui identità personale io Notaio sono certo.

A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo dottoressa Tiziana **Maffei** la quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, con email in data 12 luglio 2019 (prot 34) inviata a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 9 dello statuto dell'Associazione e pubblicata sul sito web dell'Associazione stessa;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Associazione;
- che sono presenti in proprio n.ro 734 Associati e per delega n.ro 622 Associati, per un totale di n.ro 1.356 Associati, aventi diritto al voto su un totale complessivo di n.ro 1.985 Associati aventi diritto al voto, così come risulta dai fogli delle presenze che, verificati e sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, si conservano agli atti dell'Associazione;
- che le deleghe (per il quale si è proceduto al controllo di legalità da parte del Presidente), resteranno depositate negli atti dell'Associazione;

- che del Consiglio Direttivo in carica sono presenti tutti i componenti signori:

Tiziana **Maffei**, Presidente, Lucia Ferruzza, Maria Fratelli, Daniele Jalla, Michele Lanzinger, Vito Lattanzi, Federica Manoli, Adelaide Maresca e Cecilia Sodano;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i signori: dottor Salvatore Sutera e dottor Valerio Villorosi;

e verificata inoltre dallo stesso Presidente la regolarità della costituzione ed accertata dal medesimo l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dello Statuto dell'Associazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che partecipa ai lavori dell'assemblea, il Segretario Generale dell'Associazione dottoressa Valeria **Arrabito**.

Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, chiama me Notaio a fungere da Segretario.

Prima di aprire i lavori assembleari, il Presidente propone all'assemblea di nominare scrutatori i signori:

Gianni Tinari, Federica Sacco, Silvio Faraone, Olimpia De Simone, Teresa Carnevale e Barbara Landi, i quali accettano.

L'assemblea approva.

Il Presidente apre i lavori su quanto all'ordine del giorno:

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura, con il consenso degli interventi, delle parti salienti della sua Relazione già messa a conoscenza degli Associati tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione stessa.

Su quanto al secondo punto all'ordine del giorno il Segretario Generale dottoressa Arrabito dà quindi lettura delle parti salienti della sua Relazione. Il Presidente quindi apre il dibattito sulle due Relazioni che si allegano al presente verbale sotto le lettere "A" e "B".

Nessuno degli intervenuti chiede la parola e quindi il Presidente dichiara chiusa la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno.

L'assemblea prende atto delle due Relazioni.

-.-.-.-.-

Su quanto al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente passa ad illustrare il nuovo testo dello statuto di ICOM ITALIA che è stato già portato a conoscenza degli associati ed approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 31 ottobre 2019.

Le proposte di modifica e il testo di statuto vigente sono riportati, in apposito documento, che illustrato dal Presidente e dal Segretario Generale, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente apre la discussione.

Intervengono nell'ordine i signori:

- Alessandro Monti il quale chiede informazioni in merito a due articoli dello Statuto che dovrebbero essere modificati, in particolare, in merito all'art 5 nel quale non risultano espressamente indicati i professori delle Accademie ed i Docenti Universitari e sulla soppressione dell'art 18 relativo alle modifiche statutarie.

- Risponde il Segretario dottoressa Arrabito la quale specifica che nel testo dell'art. 5 si fa espresso riferimento alle Internal Rules dell'ICOM in forza delle quali anche le categorie indicate dall'Associato Monti sono ricompre-

se. Per quel che riguarda l'abolizione dell'art. 18 dello Statuto, la stessa spiega le motivazioni per il quale è stato soppresso e precisa che, nel nuovo testo, le modifiche statutarie sono previste all'art. 9 punto 17.

- Giuseppe Cosenza il quale domanda se sarà possibile per una volta, ottenuto il riconoscimento giuridico, di partecipare ai bandi in qualità di capofila e le procedure interne che sarebbero state messe in atto, in particolare il livello di autonomia dei coordinamenti regionali.

- All'Associato Cosenza risponde il Presidente confermando questa possibilità, ma precisando che le proposte territoriali dovranno comunque avere l'approvazione del Consiglio direttivo nazionale.

Il Presidente Tiziana **Maffei**, nessun altro degli intervenuti avendo chiesto la parola, chiude la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a deliberare sull'approvazione del nuovo testo di statuto, in blocco e, pertanto, nel suo insieme.

Il Presidente dichiara di aver verificato che sussistono i quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo statuto.

Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto mediante l'impiego di schede appositamente predisposte dal Consiglio Direttivo ed all'uopo viene installata un'urna sigillata e si invitano gli aventi diritto al voto a depositare le schede nell'urna.

Gli scrutatori provvedono quindi all'apertura dell'urna e allo spoglio delle schede.

Terminato lo spoglio risultano:

votanti per un numero totale di 985

voti favorevoli (si) 935 pari al 95%

voti contrari (no) 22 pari al 2%

voti astenuti 21 pari al 2%

schede bianche e nulle 7 pari al 1%

Il Presidente, verificato il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 21, 2 comma C.C., proclama i risultati della votazione e dichiara approvata a maggioranza la seguente delibera:

"l'assemblea delibera

1) di approvare nel loro insieme le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto dell'Associazione così come evidenziate nel documento allegato sotto la lettera "C";

2) di approvare il nuovo testo di statuto aggiornato e **rinumerato** con le modifiche come sopra deliberate; detto testo composto di n.21 articoli viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D."

Il Presidente sospende i lavori per una pausa.

-.-.-.-

Riaperti i lavori dell'assemblea su quanto al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente, illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuna la richiesta, per il riconoscimento della personalità giuridica, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Milano.

Con l'occasione informa l'assemblea che è altresì necessario provvedere alla nomina di un Revisore Legale dei Conti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto (nuovo testo) in quanto ciò richiesto espressamente dalla Prefettura di Milano per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Propone all'assemblea che venga eletto, a tale carica, il dottor Valerio **Villoresi**, nato a Milano l'11 marzo 1969, che possiede i requisiti di legge e di Sta-

tuto, come da curriculum vitae delle cui parti salienti dà lettura all'assemblea.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno degli intervenuti chiede la parola.

Il Presidente dell'assemblea dottoressa Tiziana **Maffei**, nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, chiude la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a deliberare sull'approvazione della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica e sulla nomina del Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto mediante l'impiego di schede appositamente predisposte dal Consiglio Direttivo ed all'uopo viene installata un'urna sigillata e si invitano gli aventi diritto al voto a depositare le schede nell'urna.

Gli scrutatori provvedono quindi all'apertura dell'urna e allo spoglio delle schede.

Terminato lo spoglio risultano:

votanti per un numero totale di 1.005

voti favorevoli (si)	941	pari al	94%
voti contrari (no)	13	pari al	1%
voti astenuti	23	pari al	2%
schede bianche e nulle	28	pari al	3%

Il Presidente, verificato il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 9 dello statuto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata a maggioranza la seguente delibera:

"l'assemblea delibera

- 1) di approvare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione e di delegare il Consiglio Direttivo, e per esso il suo Presidente pro tempore, a sottoscrivere l'istanza di riconoscimento e gli altri documenti richiesti dalla Prefettura in sede di riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche;
- 2) di nominare Revisore Legale dei Conti dell'Associazione il dottor Valerio **Villoresi**, nato a Milano l'11 marzo 1969, ivi residente, Via **Donizetti** 23, c.f. VLLVLR69C11F205Q iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.63955 - G.U. del 28/4/1995 n.32 bis;
- 3) di autorizzare il Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo ad appor- tare, al presente verbale ed allegato statuto, tutte quelle modifiche di contenuto formale e non sostanziale, che venissero richieste dalla Prefettura in sede di iscrizione dell'Associazione nel Registro delle persone giuridiche.

Su quanto al sesto punto all'ordine del giorno in merito alla costituzione del fondo di dotazione dell'Associazione necessario al riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura di Milano, il Presidente informa l'assemblea che il fondo di dotazione, previsto dall'art. 4 (Patrimonio) del nuovo testo di statuto come sopra approvato dall'assemblea, prevede che lo stesso abbia un ammontare di euro 30.000,00 (trentamila) che resterà indisponibile a garanzia dei terzi.

Il Presidente, a nome del Comitato Direttivo, illustra all'assemblea la situazione patrimoniale dell'Associazione alla data del 31 agosto 2019 da cui risulta che il patrimonio dell'Associazione è superiore al limite minimo di euro 80.000,00 richiesto dalla Prefettura di Milano; tale situazione patrimoniale

le si allega al presente verbale sotto la lettera "E".

Il Presidente comunica altresì che, il saldo del c/c dell'Associazione intrattenuto presso l'istituto bancario INTESA SANPAOLO, Agenzia di Piazza San Carlo, 156 10121, TORINO, IBAN: IT93M0306909606100000065394, BIC: BCITITMM ammonta, alla data del 12 novembre 2019 ad Euro 244.624,75 (duecentoquarantaquattromilaseicentoventiquattro e settantacinque) e che tale saldo contabile non risulta variato sostanzialmente alla data odierna.

Il Presidente, a nome del Comitato Direttivo, dichiara altresì che anche le poste della situazione patrimoniale allegata non hanno subito variazioni sostanziali dalla data del 31 agosto scorso ad oggi.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno degli intervenuti chiede la parola.

Il Presidente Tiziana Maffei, nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, chiude la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a deliberare sulla costituzione di un fondo di dotazione dell'ammontare di euro 80.000,00 di cui euro 30.000,00 a titolo di fondo di dotazione indisponibile a garanzia per i terzi.

Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto mediante l'impiego di schede appositamente predisposte dal Consiglio Direttivo ed all'uopo viene installata un'urna sigillata e si invitano gli aventi diritto al voto a depositare le schede nell'urna.

Gli scrutatori provvedono quindi all'apertura dell'urna e allo spoglio delle schede.

Terminato lo spoglio risultano:

votanti per un numero totale di 983

voti favorevoli (si)	922	pari al	94%
voti contrari (no)	24	pari al	2%
voti astenuti	25	pari al	3%
schede bianche e nulle	12	pari al	1%

Il Presidente, verificato il raggiungimento della maggioranza, di cui all'art. 9 dello statuto sociale, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata a maggioranza la seguente delibera:

"l'assemblea delibera

- 1) di approvare la situazione patrimoniale al 31 agosto 2019 così come illustrata dal Presidente ed allegata al presente verbale sotto la lettera "E";
- 2) di determinare in euro 80.000,00 (ottantamila) il fondo di dotazione dell'Associazione di cui all'art. 4 dello Statuto testè approvato con avvertenza che euro 30.000,00 (trentamila) sono indisponibili perché destinati a titolo di fondo di garanzia di terzi."

-.-.-.-.-

Il Presidente informa l'assemblea che, a seguito delle dimissioni del Consigliere signora Fiorangela Di Matteo, è stata cooptata nel Consiglio Direttivo la dottoressa Maria Fratelli, ai sensi dell'art. 10 dello statuto associativo. Pertanto comunica che l'attuale Consiglio Direttivo, alla data odierna, è composto da n.ro 9 (nove) membri nelle persone dei signori:

Lucia Ferruzza, Maria Fratelli, Daniele Jalla, Michele Lanzinger, Vito Lattanzi, Tiziana Maffei, Federica Manoli, Adelaide Maresca e Cecilia Sodano. L'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova, conferma nella carica la dottoressa Maria Fratelli e,

prende atto dell'attuale composizione del Consiglio Direttivo, il quale resterà in carica sino alla prossima assemblea ordinaria dell'Associazione avente all'ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

-.-.-.-

Nulla essendovi da discutere sulle varie ed eventuali il Presidente scioglie la presente assemblea viene sciolta essendo le ore 16,55 (sedici e minuti cinquantacinque).

La comparente dispensa me Notaio dal dare lettura di quanto allegato dichiarano di ben conoscerlo.

Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente verbale, scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su ventiquattro pagine di sei fogli, viene da me Notaio letto alla Comparente che su mia domanda lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alla verità; viene sottoscritto a norma di legge, dal Presidente dell'assemblea e da me Notaio alle ore diciassette e minuti trentacinque

TIZIANA MAFFEI

LIVIO COLIZZI NOTAIO

Relazione del Presidente

NOTE SUL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI ICOM ITALIA

ICOM Italia è un'associazione non riconosciuta con Sede legale presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci", via San Vittore 19/21 - 20123 Milano P.IVA/C.F. 11661110152.

Le associazioni non riconosciute sono prive di personalità giuridica e non godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero non vi è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell'ente. Si basano, come le associazioni riconosciute, sull'accordo raggiunto tra gli associati.

Le associazioni non riconosciute occupano nel codice civile uno spazio marginale rispetto a quelle riconosciute. Tuttavia, nell'esperienza pratica tale prospettiva è stata del tutto ribaltata e le associazioni non riconosciute hanno trovato amplissimo spazio nella realtà, arrivando a costituire organizzazioni sociali tra le più importanti e diffuse della realtà italiana del dopoguerra. Il cd. *Terzo Settore*, locuzione con la quale nell'uso comune ci si riferisce al fenomeno del volontariato sociale e delle ONG (Organizzazioni Non Governative), comprende in grandissima parte associazioni non riconosciute. L'associazione non riconosciuta si caratterizza come un gruppo di persone impegnate a svolgere in forma stabile una attività di comune interesse il cui ordinamento interno è regolato dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.), dotato di un fondo comune costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali contributi (art. 37 c.c.) non divisibile e sul quale – oltre che sul patrimonio di coloro che hanno agito per conto dell'associazione – possono soddisfarsi i creditori per le obbligazioni assunte da tali soggetti (art. 38 c.c.). L'associazione non riconosciuta si costituisce di regola senza l'osservanza di particolari formalità: è sufficiente che più soggetti manifestino il proposito di svolgere in forma stabile un'attività di comune interesse, dotandosi di un ordinamento interno, di un'organizzazione e di mezzi patrimoniali. Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione rispondono il fondo comune nonché illimitatamente, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).

ICOM ITALIA: I SOCI, LE CATEGORIE, I NUMERI

I soci dell'Associazione sono suddivisi in Istituzionali e individuali.

SOCI ISTITUZIONALI: sono Musei e Istituzioni affini che rispondono alla definizione di museo di ICOM (art. 2 dello Statuto). Possono inoltre iscriversi ad ICOM i dipartimenti universitari e gli Enti di ricerca ai quali afferiscono corsi di laurea in Museologia, Museografia, Museotecnica, Beni culturali, Storia dell'arte, Restauro architettonico, Archeologia, Comunicazione e Gestione dei beni culturali, Conservazione e Diagnostica dei beni culturali; gli Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, etc.) aventi funzioni di coordinamento del settore musei e/o beni culturali. I soci istituzionali sono suddivisi in sei categorie sulla base del loro budget operativo (sono esclusi i costi di personale).

SOCI INDIVIDUALI REGOLARI: sono persone che operano professionalmente nei o per gli Istituti museali, compreso il personale che opera nella Pubblica Amministrazione con funzioni di coordinamento del settore musei e/o beni culturali. Possono inoltre iscriversi ad ICOM i docenti che insegnano Museologia, Museografia, Museotecnica, Beni culturali, Storia dell'arte, Restauro architettonico, Archeologia, Comunicazione e Gestione dei beni culturali, Conservazione e Diagnostica dei beni culturali e alcune

categorie di Professionisti per il patrimonio culturale (liberi professionisti): architetti, designer, ingegneri, chimici, agronomi, avvocati, commercialisti, giornalisti, informatici, etc. L'iscrizione in questo ultimo caso è subordinata ad attività di ricerca scientifica presso Istituti riconosciuti, all'esperienza nella progettazione e realizzazione di Musei e luoghi della cultura o ad incarichi professionali all'interno di queste strutture.

SOCI INDIVIDUALI PENSIONATI: professionisti museali in pensione.

SOCI INDIVIDUALI STUDENTI: studenti iscritti ad un corso di laurea/dottorato/scuola di specializzazione/master inerenti all'ambito museale. **Non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive nei Comitati nazionali e internazionali.**

SOCI INDIVIDUALI BENEFATTORI: chiunque voglia apportare un notevole sostegno ad ICOM in virtù dell'interesse per i Musei e la cooperazione Internazionale tra i Musei. I soci Benefattori non devono necessariamente operare professionalmente nei o per gli Istituti museali. **Non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive nei Comitati nazionali e internazionali.**

PERCHÉ ICOM ITALIA VUOLE PRECEDERE ALLE REVISIONI DI STATUTO E CONSEGUIRE IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO?

La revisione dello Statuto di ICOM Italia e il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione permetterebbero:

1. l'adeguamento alla normativa del Terzo settore (DL 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore", con il quale si completa l'attuazione della legge 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale")
2. l'acquisizione dell'autonomia patrimoniale perfetta (D.P.R. 10/02/2000, n. 361 - Codice Civile: articoli da 14 a 35 - L. 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni - D.P.R. 04/12/1997, n. 460)
3. l'accesso al 5 x mille
4. la partecipazione a bandi europei in qualità di capofila
5. la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali
6. la possibilità di ampliare la partecipazione democratica all'attività dell'Associazione

1. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE

Il nuovo Codice del Terzo settore riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore. Gli enti, per accedere ai benefici di legge, dovranno iscriversi al "Registro unico nazionale del Terzo settore" che sarà tenuto dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Sarà inoltre istituito il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti. Sono previste alcune misure di promozione e sostegno:

- revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l'introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d'impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
- istituzione del social bonus, ossia un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili nonché in materia di tributi locali;
- ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
- nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i "titoli di solidarietà", finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell'apposito registro;
- regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
- misure per favorire l'assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
- disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, inoltre, attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché di carattere sanzionatorio. In materia di trasparenza, **gli enti di Terzo settore dovranno pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida**, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'attuale assetto dello Statuto di ICOM Italia non permetterebbe l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e sarebbero dunque necessarie delle modifiche statutarie.

2. ACQUISIZIONE DELL'AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

L'elemento caratterizzante e più rilevante (sotto il profilo socio-economico) dell'associazione è dato dall'autonomia patrimoniale perfetta per quelle riconosciute ed imperfetta per quelle non riconosciute:

- **Autonomia patrimoniale perfetta:** il patrimonio dei componenti è separato da quello dell'ente e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e non quello degli associati. Inoltre, i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell'ente. L'autonomia patrimoniale perfetta esiste per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e società di capitali.
- **Autonomia patrimoniale imperfetta:** prevede la responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell'associazione. L'autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute (in cui rispondono oltre al patrimonio dell'ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione) ed alle società di persone (in cui rispondono tutti o alcuni dei soci).

Al momento ICOM Italia ha un'autonomia patrimoniale Imperfetta.

3. ACCESSO AL 5 X MILLE

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190 - pdf. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nel Dpcm del 23/4/2010 - pdf. Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28/07/2016 - pdf) e al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017)

L'articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015 - pdf) ha previsto, per l'esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l'esercizio finanziario 2010.

Per l'anno finanziario 2018, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

- a. **sostegno degli enti del volontariato:**
 - o organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
 - o Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
 - o cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
 - o organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
 - o enti ecclesastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
 - o associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
 - o associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)
 - o associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
- b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università
- c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
- d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
- e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il DPCM 28 luglio 2016 - pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016

Criteria di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. (16A06583) (GU n.209 del 7-9-2016)

[...]

Art.2 c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it

Attualmente ICOM Italia non può accedere al 5 x mille, in quanto l'inserimento all'interno di una delle categorie sopra citate richiederebbe delle modifiche allo Statuto vigente e/o il riconoscimento giuridico.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI EUROPEI IN QUALITÀ DI CAPOFILA

I bandi europei indicano esplicitamente quali tipologie di soggetti (Enti pubblici, imprese, associazioni non-profit, Istituti di istruzione, centri di ricerca etc.) possono presentare domanda di finanziamento, definendo i requisiti di ammissibilità legale e di capacità tecnica e finanziaria che devono soddisfare. In molti casi è infatti richiesta la personalità giuridica alle Associazioni che intendano proporsi come capofila.

5. BENEFICI FISCALI

Le associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili con una tassazione agevolata ai sensi del Testo unico del 31/10/1990 n. 346 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni:

Articolo 3 - *Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3 DPR 637/1972)*

In vigore dal 25/11/2014

Modificato da: Legge del 30/10/2014 n. 161 Articolo 8

- 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.*
- 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.*
- 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.*

6. AMPLIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'articolo 5 punto 6 dello Statuto di ICOM Italia sancisce

I soci studenti sono persone ammesse in tale categoria dal Consiglio Direttivo sulla scorta delle specifiche stabilite dal Consiglio stesso. I soci studenti non sono autorizzati a votare né a svolgere funzioni elettive in seno agli organi ICOM

L'articolo fa diretto riferimento allo Statuto di ICOM International Article 6. Membership Privileges Section 4:

Student Participation: Student Members shall be entitled to participate in the activities of National and International Committees, and shall also be entitled to attend and participate in General Conferences and General Assemblies, but they shall not be entitled to vote or stand for an office in ICOM

Lo stesso vale inoltre per i soci benefattori: Section 5 – Special Status

Honorary and Supporting Members shall be entitled to membership rights and privileges but shall not be entitled to hold an elected office in ICOM

Tali esclusioni, pur sancite al livello internazionale, contrastano con la dottrina e la giurisprudenza italiana, le quali in modo unanime, sono concordi nell'affermare che la democraticità della struttura è una delle caratteristiche fondamentali e qualificanti di una associazione. Questo perché alla base degli enti associativi vi è l'incontro di più volontà per il raggiungimento di uno scopo comune, e quindi tutti gli associati sono parte di tale accordo, posti giuridicamente sullo stesso piano. Si rileva comunque che è possibile distinguere i soci per differenti categorie, con la richiesta di diversi requisiti, oltre a prevedere differenti quote associative, fermo restando l'eguaglianza dei diritti e doveri di base per tutti gli associati. A seguito delle modifiche allo Statuto di ICOM Italia, i soci studenti e benefattori acquisteranno pieni diritti afferenti all'elettorato attivo fermo restando la non possibilità di ricoprire cariche in seno agli organismi nazionali e internazionali regolamentati dallo Statuto di ICOM International.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO

La domanda di riconoscimento dev'essere presentata all'autorità competente (definite dal Decreto del presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto").

Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, modificando la normativa vigente del codice civile, ha stabilito che l'acquisto della personalità giuridica consegua di diritto all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e tenuto sotto la sorveglianza del Prefetto. L'iscrizione, in tal modo, assume valenza di pubblicità costitutiva. **Nel marzo 2017, una delegazione di ICOM Italia ha incontrato il Responsabile del procedimento riconoscimento Persone Giuridiche della Prefettura di Milano in Corso Monforte, 31.**

Per conseguire il riconoscimento è necessario che lo scopo dell'associazione sia definito e lecito, che il patrimonio sia adeguato alle finalità che intende perseguire e che l'atto costitutivo e lo statuto contengano indicazioni precise in ordine alla denominazione, alla sede ed all'ordinamento interno; in particolare, nello statuto devono essere disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi ed indicati i poteri attribuiti ai loro componenti. Infine, devono essere disciplinate le modalità di estinzione dell'associazione e di devoluzione del patrimonio.

Il riconoscimento giuridico, che si riceve (tramite iscrizione nel Registro presso il prefetto se l'associazione si colloca in ambito sovraregionale ed in quello presso la Regione se l'ambito è regionale) con la procedura di cui al D.P.R. n. 361/2000, fa acquisire alla associazione lo status di persona giuridica, vale a dire di centro di imputazione di diritti ed obblighi che rimane ben distinto e separato dalle persone che la compongono. L'associazione divenuta persona giuridica acquista la c.d. autonomia patrimoniale perfetta, ciò comporta che delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della associazione.

Pertanto, delle obbligazioni sociali assunte da una associazione non riconosciuta, rispondono non solo il c.d. fondo comune (se ed in quanto sussistente) ma anche (sussidiariamente) il patrimonio degli amministratori e di coloro che hanno comunque agito in nome e per conto dell'associazione.

Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono ottenere la qualifica di Onlus.

ITER PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA PRESSO LA PREFETTURA

Presso le Prefetture-U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche. Le **Associazioni**, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, **acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio.**

Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- Domanda in bollo da € 16,00;
- due copie, di cui una autentica, dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico;
- una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
- una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni

immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;

- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante, con dati anagrafici e relativi codici fiscali;
- dichiarazione bancaria attestante la liquidità patrimoniale dell'ente intestata all'ente riconoscendo;

L'Associazione dovrà procedere alla convocazione di una **assemblea straordinaria**, da svolgersi alla presenza del notaio, che abbia quale ordine del giorno:

- a) richiesta di riconoscimento alla Prefettura;
- b) dotazione patrimoniale (complessivi euro 80.000,00) dell'ente con costituzione del fondo di garanzia per i terzi pari ad almeno euro 30.000,00;
- c) ricognizione dei componenti il Consiglio Direttivo;

Quanto allo statuto di ICOM Italia la Prefettura ha osservato quanto segue:

- 1) art. 3, lettera a): tali attività possono essere poste in essere solo nell'esclusivo interesse dell'associazione e non di terzi;
- 2) art. 3, lettera c): l'associazione potrà partecipare solo ad enti che direttamente perseguano le proprie finalità;
- 3) art. 3, lettera d): occorre definire natura e finalità delle strutture assistenziali;
- 4) art. 9.6: la convocazione deve avvenire con mezzi che attestino la ricezione da parte del destinatario;
- 5) art. 10.c: il Segretario dell'associazione, qualora retribuito, non dovrà essere membro del Consiglio Direttivo per evitare potenziali conflitti di interesse;
- 6) art. 15: almeno uno dei Revisori deve essere iscritto all'Albo;
- 7) art. 19: l'assemblea potrà devolvere il residuo ad enti con finalità analoghe. Il quorum per lo scioglimento è stabilito dal codice civile (articolo 21 u.c.) ed è pari ai tre quarti degli associati.

Per quanto attiene la consistenza patrimoniale dei fondi bibliografici oggetto di donazione ad ICOM, non viene accettata la stima, anche se proveniente da un illustre professore universitario, in quanto viene richiesta una perizia giurata sul valore del patrimonio librario e pertanto sul valore economico e non tanto sul valore individuato da una stima. Il valore economico consiste nella somma che si potrebbe realizzare a seguito della vendita dei beni di proprietà dell'Associazione. L'attuale stima di circa 80.000 euro dei FONDI BIBLIOGRAFICI di ICOM potrebbe subire una valutazione al ribasso.

Per quanto riguarda le associazioni culturali come ICOM ITALIA non sarà richiesto contratto di affitto o atto di comodato, ma sarà sufficiente una autodichiarazione.

Dall'incontro è emerso che in caso di assenza di un fondo di garanzia per i terzi, pari ad almeno 30.000,00 euro in sede di chiusura del bilancio consuntivo e qualora questa situazione si verifici per 2-3 anni consecutivi, sarà la stessa Autorità di Controllo, cioè la Prefettura, a richiedere al Tribunale di avviare la procedura liquidazione e la conseguente cancellazione dell'Associazione dal registro delle associazioni riconosciute, aventi personalità giuridica. In questo caso l'Associazione che non fosse in grado di mantenere il fondo di garanzia verso i terzi di almeno 30.000,00 euro perderebbe la personalità giuridica e verrebbe dunque sciolta. In tal caso sarebbe necessario ricostituire una nuova associazione (nuovo atto costitutivo, nuovo Statuto, nuovo anno di fondazione, nuova Partita IVA, etc). All'atto della presentazione della richiesta di riconoscimento, che può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, occorre pertanto dimostrare la sussistenza di un patrimonio di almeno 80.000,00 euro (comprensivi dei 30.000,00 euro del fondo di garanzia). Tale importo potrà poi essere utilizzato per la gestione ordinaria dell'Associazione, fatti salvi naturalmente i 30.000,00 euro del fondo di garanzia che dovranno essere obbligatoriamente accantonati ogni anno a bilancio consuntivo.

ICOM Italia, a partire dal 2016, attraverso un'attenta gestione economica del patrimonio dell'Associazione, ha proceduto all'accantonamento della somma richiesta per il fondo di garanzia per i terzi. Allo stato attuale ICOM Italia potrebbe dunque procedere alla convocazione di una assemblea straordinaria come sopra descritto.

ITER PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA CON ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE


L'acquisto della personalità giuridica a seguito della piena attuazione della Riforma del Terzo Settore è regolata dall'Art. 22 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. [...] Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio

Al momento il registro unico nazionale del Terzo settore non è ancora stato attivato, dunque rimane vigente la procedura di riconoscimento giuridico presso la Prefettura.


Il Presidente di ICOM Italia
Tiziana Maffei



Per allegazione:




Alejoato Balu
16 Sor di raccolte



Prospetto delle modifiche
di statuto


international
council
of museums
ICOM
italia

Relazione del Segretario

Two handwritten signatures in black ink. The one on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

PREMESSE

RICONOSCIMENTO GIURIDICO



ICOM Italia è un “associazione non riconosciuta”. Negli ultimi anni - stante la crescita dell’Associazione, sia in termini quantitativi (numero di Soci), che qualitativi (rilevanza del proprio operato, a livello nazionale e internazionale) – il Comitato Nazionale italiano di ICOM ha intrapreso il percorso per il riconoscimento giuridico. Tale riconoscimento comporta molti **benefici concreti per l’espletamento della missione associativa.**

RIFORMA DEL TERZO SETTORE


A partire dal 2016 è in corso una **revisione normativa del Terzo Settore**¹, di cui si stanno ultimando i passaggi attuativi. Si tratta di una riforma organica necessaria per un settore² che si presenta variegato e frammentario. La riorganizzazione prevede la registrazione degli Enti attraverso la messa a punto di un **Registro unico nazionale del Terzo Settore**, l'iscrizione al quale sarà obbligatoria per tutti i soggetti che si avvalgano "prevalentemente o stabilmente" di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei



¹ <https://www.camera.it/tema/p/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>


² Il Terzo Settore si compone di soggetti organizzativi di natura privata che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni...', written over a horizontal line.




Per ottenere il raggiungimento del riconoscimento giuridico e l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore è necessario apportare delle MODIFICHE ALLO STATUTO DI ICOM ITALIA³, che saranno redatte da un notaio di comprovata esperienza nel settore, ufficialmente incaricato dall'Associazione.

³ Poiché l'attuazione della Riforma del Terzo Settore è ancora in corso d'opera, la proposta definitiva delle modifiche di Statuto sarà resa disponibile a fine settembre 2019.





MODIFICHE ALLO STATUTO DI COMIT ITALIA

Per ottenere...




Riconoscimento giuridico
e Iscrizione Registro unico
nazionale del Terzo Settore



Redatte da un notaio di
comprovata esperienza

MODIFICHE ALLO STATUTO

- Lo Statuto⁴ di ICOM Italia prevede che le modifiche allo Statuto stesso devono essere votate in **Assemblea Straordinaria**
- La **convocazione**⁵ dell'Assemblea Straordinaria è stata pubblicata - per decisione del Consiglio Direttivo di ICOM Italia, come previsto dallo Statuto, e su mandato dell'Assemblea dei Soci - in data **12 luglio 2019**



- L'Assemblea Straordinaria è convocata per il giorno **16 novembre 2019 alle ore 12:30⁶**, a Roma, presso l'aula magna della Scuola di lettere e filosofia dell'Università Roma 3, via Ostiense 234/236 (Metro B, Stazione Marconi)


⁴ <http://www.icom-italia.org/statuto-icom-italia/>

⁵ <http://www.icom-italia.org/eventi/assemblea-straordinaria-convegno-nazionale-e-assemblea-elettiva-di-icom-italia-roma-16-17-novembre-2019/>

⁶ L'Assemblea Straordinaria è convocata venerdì 15 novembre ore 9:30 presso l'Università di Roma 3 - Aula magna, in via Ostiense 234/236, Roma in prima convocazione e sabato 16 novembre 2019 in seconda convocazione, presso l'Università di Roma 3 - Aula magna, in via Ostiense 234/236, Roma

MODIFICHE ALLO STATUTO

- L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la **presenza dei 2/3 dei Soci aventi diritto al voto**, tanto in prima quanto in seconda convocazione e delibera secondo le maggioranze previste per legge, ovvero 2/3 dei votanti
- La redazione della delibera assembleare, l'eventuale deposito del nuovo Statuto e la conseguente richiesta di riconoscimento giuridico saranno espletate dal **notaio** incaricato
- ICOM Italia conta oggi circa **2000 Soci aventi diritto al voto** in tutta Italia
- Per attuare le modifiche di Statuto è **necessario il voto di circa 1350 Soci**
- **Noi ci saremo... e Tu?**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca...'. The signature is written in a cursive, flowing style.

BENEFICI

- Adeguarsi alla normativa del Terzo Settore
- Acquisire l'autonomia patrimoniale perfetta
- Accedere al 5x1000
- Partecipare a bandi europei in qualità di capofila
- Fruire di agevolazioni fiscali
- Ampliare la partecipazione democratica all'attività dell'Associazione








ADEGUARSI ALLA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE

Principali Benefici

- introduzione di un nuovo e articolato **regime tributario di vantaggio**, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- agevolazioni in materia di **imposte indirette** (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili nonché in materia di tributi locali e ridefinizione della disciplina delle **detrazioni e deduzioni** per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti
- disciplina dello specifico Fondo istituito per il **finanziamento di progetti e attività di interesse generale** promossi dagli enti del Terzo settore




ACQUISIRE L'AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

L'acquisizione dell'**autonomia patrimoniale perfetta** è l'elemento più rilevante, sotto il profilo socio-economico, del riconoscimento giuridico.

Acquisire l'autonomia patrimoniale perfetta vuol dire che il **patrimonio dei componenti** è separato da quello dell'Associazione e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il **patrimonio dell'Ente** e non quello degli associati. Inoltre, i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell'ente. Le associazioni non riconosciute non possono avere l'autonomia patrimoniale perfetta.


ACCEDERE AL 5x1000

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5x1000 dell'IRPEF a **finalità di interesse sociale**. Divenendo Associazione riconosciuta, ICOM Italia acquisisce l'opportunità di divenire beneficiario di tale quota.




PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEE IN QUALITÀ DI CAPOFILA

I bandi europei indicano esplicitamente quali tipologie di soggetti (Enti pubblici, imprese, associazioni nonprofit, istituti di istruzione, centri di ricerca etc.) possono presentare domanda di finanziamento, definendo i requisiti di ammissibilità legale e di capacità tecnica e finanziaria che devono soddisfare. Il riconoscimento giuridico consentirebbe a ICOM Italia di **partecipare come capofila a quei bandi** – la maggior parte – che richiedono come pre-requisito la personalità giuridica dell'Associazione.





FRUIRE DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Le Associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di **ricevere eredità e donazioni** o di comprare immobili con una **tassazione agevolata**.



AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Secondo l'attuale Statuto i **Soci studenti non sono autorizzati a votare** né a svolgere funzioni elettive in seno agli organi ICOM (art. 5. Punto 6). L'articolo fa diretto riferimento allo Statuto di ICOM International (Art. 6 Membership Privileges Sect. 4): *Student Participation: Student Members shall be entitled to participate in the activities of National and International Committees, and shall also be entitled to attend and participate in General Conferences and General Assemblies, but they shall not be entitled to vote or stand for an office in ICOM.*



Lo stesso vale inoltre per i **Soci benefattori** (Sect. 5, Special Status): *Honorary and Supporting Members shall be entitled to membership rights and privileges but shall not be entitled to hold an elected office in ICOM*


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. ...'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. ...'.





AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Tali esclusioni, pur sancite al livello internazionale, contrastano con la dottrina e la giurisprudenza italiana, le quali in modo unanime, sono concordi nell'affermare che **la democraticità della struttura è una delle caratteristiche fondamentali e qualificanti di una associazione.**



Le modifiche allo Statuto di ICOM Italia garantirebbero ai Soci studenti e ai Soci benefattori i pieni diritti dell'**elettorato attivo**, fermo restando la non possibilità di ricoprire cariche in seno agli organismi nazionali e internazionali regolamentati dallo Statuto di ICOM International.




DIRITTO DI VOTO



SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO:

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il socio in regola con il pagamento della quota 2019



SOCI NON AVENTI DIRITTO AL VOTO:

Soci studenti (art. 5, comma 6 dello Statuto di ICOM Italia e art. 6. Membership Privileges Section 4 dello Statuto di ICOM International)


Soci beneficiari (Section 5 - Socii) Status dello Statuto di ICOM International)

Soci effettivi non in regola con il pagamento della quota associativa 2019 e coloro che abbiano acquisito la qualità di Socio nei quattro mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea (art. 9, comma 2 dello Statuto di ICOM Italia)

VOTO PER DELEGA




I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in
Assemblea con delega scritta. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di
delega disponibile sul sito www.icom-italia.org.



Ciascun socio non potrà portare più di due deleghe.

Non è ammesso voto per corrispondenza o a distanza.



Le deleghe di voto devono essere notificate all'Associazione mediante posta
elettronica all'indirizzo assemblee2019@icom-italia.org, accompagnate da
copia di un documento di identità o della tessera ICOM del delegante.
Affinché la delega sia valida, il delegato deve, in sede di accreditamento per
l'accesso ai lavori assembleari, presentare sia la delega firmata, sia copia di un
documento di identità o della tessera ICOM del delegante.

IL SEGRETARIO GENERALE DI ICOM ITALIA

Valerio Amalito

Per allegazione:



[Handwritten signature]

*Adelegato Colm
10301 di raccolta*

Titolo I
Sede - Scopi - Patrimonio – Contribuzione

[Handwritten signature]

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 1 - Costituzione e sede E' costituita l'Associazione "ICOM Italia" (di seguito: Associazione), ente di diritto privato senza scopo di lucro. L'Associazione costituisce il cd. Comitato nazionale italiano dell'ICOM, sulla falsariga di quanto previsto dagli arti. 1, 13 e 14 dello statuto dell'ICOM stesso. L'Associazione ha sede presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci in Milano, via San Vittore 19/21. La variazione della sede dell'Associazione e l'apertura di sedi secondarie sono disposte dall'Assemblea dei Soci.</p>	<p>Art. 1 - Costituzione e sede E' costituita l'Associazione "ICOM Italia" (di seguito: Associazione), ente di diritto privato senza scopo di lucro. L'Associazione costituisce il ed-Comitato nazionale italiano dell'ICOM sulla falsa riga di dell'International Council Of Museums (ICOM), con sede in Parigi presso la sede dell'UNESCO, secondo quanto previsto dagli arti. 1, 13 e 14 dello statuto dell'ICOM stesso. L'Associazione ha sede presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci in Milano, via San Vittore 19/21. La variazione della sede dell'Associazione e l'apertura di sedi secondarie sono disposte dall'Assemblea dei soci degli Associati.</p>
<p>Art 2 - Scopi</p> <p>1. L'Associazione ha come scopo la realizzazione degli obiettivi fatti propri a livello internazionale dall'ICOM, e in particolare:</p> <p>a) promuovere e sostenere l'istituzione, lo sviluppo e la gestione professionale dei musei di tutte le categorie nonché del patrimonio culturale.</p> <p>b) far meglio conoscere e comprendere la natura, le funzioni e il ruolo dei musei al servizio della società e del suo sviluppo;</p> <p>c) organizzare la cooperazione e l'aiuto reciproco fra i musei e i professionisti museali nei diversi paesi;</p> <p>d) rappresentare, difendere e promuovere gli interessi di tutti i professionisti museali senza eccezione;</p> <p>e) far progredire e diffondere la conoscenza nell'ambito della museologia e di altre discipline relative alla gestione e alle attività del museo.</p> <p>2. Per raggiungere tali scopi,</p>	<p>Art. 2 - Scopi – Attività</p> <p>1. L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue come scopo la realizzazione degli obiettivi fatti propri a livello internazionale dall'ICOM, e in particolare:</p> <p>a) promuovere e sostenere l'istituzione, lo sviluppo e la gestione professionale dei musei di tutte le categorie nonché del patrimonio culturale coerentemente con quanto previsto dal Codice Etico per i musei dell'ICOM;</p> <p>b) far meglio conoscere e comprendere la natura, le funzioni e il ruolo dei musei al servizio della società e del suo sviluppo;</p> <p>c) organizzare la cooperazione e l'aiuto reciproco fra i musei e i professionisti museali nei diversi paesi;</p> <p>d) rappresentare, difendere e promuovere gli interessi di tutti i professionisti museali senza eccezione; promuovere il ruolo dei professionisti museali nella gestione dei musei e il riconoscimento delle loro professionalità da</p>

[Handwritten signature]

<p>l'Associazione intraprende ogni azione giudicata legittima, appropriata e necessaria e in particolare:</p> <p>a) organizza, promuove, realizza in proprio od in collaborazione con soggetti terzi studi, incontri e ricerche in ambito o d'argomento museale;</p> <p>b) promuove ed incentiva la collaborazione tra i soci ed enti pubblici e privati nell'organizzazione di studi, ricerche, dibattiti fornendo assistenza nei contenuti e negli aspetti organizzativi.</p> <p>c) Realizza in proprio o in collaborazione, con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento professionale.</p> <p>d) raccoglie documentazione e la mette a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale.</p> <p>e) Realizza in proprio o in collaborazione con altri enti e istituzioni, pubbliche e private, eventi culturali ed espositivi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, congressi, convegni, conferenze, forum, seminari, fiere in ambito o d'argomento museale.</p> <p>f) Realizza studi e ricerche nel campo della gestione museale, a mero titolo esemplificativo, nel marketing culturale, nella raccolta fondi, nella selezione e gestione del personale tecnico scientifico, nei processi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.</p> <p>g) Realizza, promuove e diffonde, in proprio o in collaborazione con terzi, pubblicazioni, filmati ed altri prodotti multimediali d'argomento museale o inerenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.</p> <p>h) Svolge attività di rappresentanza degli interessi dei propri associati e della causa museale in ogni ambito istituzionale, locale, nazionale ed internazionale.</p> <p>i) Svolge in proprio od in collaborazione con soggetti terzi assistenza ed attività di certificazione in ambito museale.</p> <p>j) Promuove corsi per l'adeguamento funzionale dei musei ad i più elevati standard nazionali ed esteri, assistendoli nelle procedure di riconoscimento ed accreditamento.</p> <p>k) Istituisce premi e borse di studio, in proprio od in collaborazione con soggetti terzi, aventi per oggetto lo studio e l'attività museale.</p>	<p>parte delle amministrazioni responsabili.</p> <p>e) far progredire e diffondere la conoscenza nell'ambito della museologia e di altre discipline relative alla gestione e alle attività del museo.</p> <p>2. Per raggiungere tali scopi, l'Associazione intraprende ogni azione giudicata legittima, appropriata e necessaria e in particolare: Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione svolge le seguenti attività:</p> <p>a) organizza, promuove, realizza in proprio od in collaborazione con soggetti terzi studi, incontri e ricerche in ambito o d'argomento museale;</p> <p>b) promuove ed incentiva la collaborazione tra gli associati ed enti pubblici e privati nell'organizzazione di studi, ricerche, dibattiti fornendo assistenza nei contenuti e negli aspetti organizzativi;</p> <p>c) realizza in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento professionale;</p> <p>d) raccoglie documentazione e la mette a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale;</p> <p>e) realizza in proprio o in collaborazione con altri enti e istituzioni, pubbliche e private, eventi culturali ed espositivi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, congressi, convegni, conferenze, forum, seminari, fiere in ambito o d'argomento museale;</p> <p>f) realizza studi e ricerche nel campo della gestione museale, a mero titolo esemplificativo, nel marketing culturale, nella raccolta fondi, nella selezione e gestione del personale tecnico scientifico, nei processi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale;</p> <p>g) realizza, promuove e diffonde, in proprio o in collaborazione con terzi, pubblicazioni, filmati ed altri prodotti multimediali d'argomento museale o inerenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;</p> <p>h) svolge attività di rappresentanza degli interessi dei propri associati e della causa museale in ogni ambito istituzionale, locale, nazionale ed internazionale;</p> <p>i) svolge in proprio od in collaborazione con soggetti terzi assistenza ed attività di certificazione in ambito museale;</p> <p>j) promuove corsi per l'adeguamento funzionale dei musei ad i più elevati standard nazionali ed esteri, assistendoli nelle procedure</p>
--	---

	di riconoscimento ed accreditamento; k) istituisce premi e borse di studio, in proprio od in collaborazione con soggetti terzi, aventi per oggetto lo studio e l'attività museale.
<p>Art.3 - Attività Strumentale</p> <p>Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro, in via strumentale e con carattere di non prevalenza:</p> <p>a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;</p> <p>b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;</p> <p>c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;</p> <p>d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;</p> <p>g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;</p> <p>h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;</p> <p>i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.</p>	<p>Art.3 - Attività Strumentali</p> <p>Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro, in via strumentale e con carattere di non prevalenza:</p> <p>a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tali attività possono essere poste in essere solo nell'esclusivo interesse dell'associazione e non di terzi;</p> <p>b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;</p> <p>c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi che direttamente perseguano le finalità a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;</p> <p>d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;</p> <p>g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;</p> <p>h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;</p> <p>i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.</p>
Art. 4 - Patrimonio	Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da donazioni e da sovvenzioni pubbliche o private, nonché dai proventi delle attività strumentali eventualmente esercitate.

I soci effettivi sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale, qualunque sia il momento in cui aderiscono all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da donazioni e da sovvenzioni pubbliche o private, nonché dai proventi delle attività strumentali eventualmente esercitate.

Gli Associati effettivi sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale, qualunque sia il momento in cui aderiscono all'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione comunque denominati a associati, fondatori, collaboratori o lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Di tale patrimonio fa parte un fondo di dotazione che viene individuato in Euro 30.000,00 e che resterà indisponibile.

Titolo II

Soci-Associati. L'organizzazione dell'Associazione

Capo I

I soci Gli associati e gli organi dell'Associazione



STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 5 - Categorie di Soci</p> <p>1. I soci dell' Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) soci individuali,b) soci istituzionali,c) soci benefattori,d) soci onorari,e) soci studenti. <p>L'ammissione in una delle sopra citate categorie di soci deve avvenire in conformità con l'art. 5 del presente statuto.</p> <p>2. I soci individuali sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) persone che lavorano a tempo pieno o a tempo parziale in qualità di professionisti museali, dove per professionisti museali si deve intendere tutti coloro che fanno parte del personale dei musei o delle istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 2, comma 3 dell'ICOM, che hanno ricevuto una formazione specialistica o che possiedono un'equivalente esperienza pratica in tutti gli ambiti collegati alla gestione e alle attività di un museo, nonché i professionisti indipendenti che rispettano il Codice di deontologia professionale dell'ICOM e lavorano per musei e istituzioni come sopra definite, in qualità sia di consulenti sia di collaboratori, a esclusione di chiunque promuova o commerci prodotti e forniture necessari ai musei e ai loro servizi;b) professionisti museali in pensione;c) entro il limite della per cento dell' insieme dei soci, altre persone che, in ragione della loro esperienza o dei servizi professionali che hanno reso all'ICOM, sono giudicati degni di essere soci. <p>3. I soci istituzionali sono musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 2, comma 3 dell'ICOM.</p> <p>4. I soci benefattori sono persone o istituzioni che sostengono l'associazione e i suoi obiettivi in quanto sono interessati ai musei e</p>	<p>Art. 5 - Categorie di Soci-Associati</p> <p>1. Gli Associati dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Soci-associati individuali,b) Soci-associati istituzionali,c) Soci-associati benefattori,d) Soci-associati onorari,e) Soci-associati studenti. <p>L'ammissione in una delle sopra citate categorie di soci-associati deve avvenire in conformità con l'art. 5 del il presente statuto.</p> <p>La qualità di Associato non è trasmissibile.</p> <p>2. I soci Gli Associati individuali sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) associati regolari, ovvero persone che lavorano a tempo pieno o a tempo parziale in qualità di professionisti museali, dove per professionisti museali si deve intendere tutti coloro che fanno parte del personale dei musei o delle istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM, che hanno ricevuto una formazione specialistica o che possiedono un'equivalente esperienza pratica in tutti gli ambiti collegati alla gestione e alle attività di un museo, nonché i professionisti indipendenti che rispettano il Codice di deontologia professionale dell'ICOM e lavorano per musei e istituzioni come sopra definite, in qualità sia di consulenti sia di collaboratori, a esclusione di chiunque promuova o commerci prodotti e forniture necessari ai musei e ai loro servizi;b) associati pensionati, ovvero professionisti museali in pensione;c) entro il limite della per cento dell' insieme dei soci, altre persone che, in ragione della loro esperienza o dei servizi professionali che hanno reso all'ICOM, sono giudicati degni di essere soci. <p>3. I soci Gli associati istituzionali sono musei o istituzioni rispondenti alla definizione</p>



<p>alla collaborazione internazionale tra musei.</p> <p>5. I soci onorari dell'Associazione sono i soci onorari di ICOM residenti in Italia. Il titolo di socio onorario è concesso a vita, e i soci ai quali esso è stato concesso non sono tenuti a versare alcuna quota.</p> <p>6. I soci studenti sono persone ammesse in tale categoria dal Consiglio Direttivo sulla scorta delle specifiche stabilite dal Consiglio stesso. I soci studenti non sono autorizzati a votare né a svolgere funzioni elettive in seno agli organi dell'ICOM.</p>	<p>di cui all'art. 2 comma 3 dell'ICOM 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM.</p> <p>4. I soci Gli associati benefattori sono persone o istituzioni che sostengono l'associazione e i suoi obiettivi in quanto sono interessati ai musei e alla collaborazione internazionale tra musei.</p> <p>5. I soci Gli associati onorari dell'Associazione sono I soci gli associati onorari di ICOM internazionale, residenti in Italia. Il titolo di socio associato onorario è concesso a vita, e i soci gli associati ai quali esso è stato concesso non sono tenuti a versare alcuna quota.</p> <p>6. I soci studenti sono persone ammesse in tale categoria dal Consiglio Direttivo sulla scorta delle specifiche stabilite dal Consiglio stesso. Gli associati studenti sono persone iscritte regolarmente in percorsi di istruzione superiore attinenti il settore dei musei e dei beni culturali o comunque propedeutici all'inserimento professionale in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'Art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM. I soci studenti non sono autorizzati a votare né a svolgere funzioni elettive in seno agli organi dell'ICOM.</p> <p>Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali gratuitamente, presso la sede dell'Associazione previa domanda scritta alla segreteria, ed entro i 20 giorni dalla stessa domanda.</p>
<p>Art. 6 - Richieste di adesione</p> <p>1. Ad eccezione dei soci onorari, ogni persona o istituzione che desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare una richiesta scritta in conformità con le regole che si applicano alla categoria scelta.</p> <p>2. Le richieste di adesione quale socio individuale, istituzionale, benefattore o socio studente sono inviate al Segretario. Le richieste pervenute al Segretario sono trasmesse al Consiglio Direttivo.</p> <p>3. Le richieste provenienti da persone che desiderano essere soci individuali in conformità</p>	<p>Art. 6 - Richieste di adesione</p> <p>1. Ad eccezione degli associati onorari, ogni persona o istituzione che desidera diventare socio socio associato dell'Associazione deve presentare una richiesta scritta in conformità con le regole che si applicano alla categoria scelta.</p> <p>2. Le richieste di adesione quale socio associato individuale, istituzionale, benefattore o socio associato studente sono inviate al Segretario. Le richieste pervenute al Segretario sono trasmesse al Consiglio Direttivo.</p> <p>3. Le richieste provenienti da persone che</p>

<p>con l'art. 4, comma 2c devono essere accompagnate da una dichiarazione che appoggi tale richiesta.</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo esamina tutte le richieste di adesione e le accetta o le respinge esclusivamente in conformità con i criteri di cui all'art. 4, commi 2,3,4 e 6, senza altra discriminazione se non quella di cui al comma 4 del presente articolo.</p> <p>5. Non può in alcun caso diventare socio dell'associazione la persona o l'istituzione (compresi tutti coloro che vi lavorano) che commercia (acquista o vende a scopo di lucro) beni culturali, ivi compresi opere d'arte di ogni tipo, esemplari naturalistici e scientifici (originali o riproduzioni), tenendo conto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti. Non possono diventare soci neppure le persone o le istituzioni impegnate in attività che potrebbero dare adito a conflitti d'interesse.</p> <p>6. Dal momento in cui la richiesta di adesione è stata accettata e il Consiglio Direttivo ha accusato ricevuta della quota associativa annuale, il socio può esercitare i suoi diritti.</p> <p>7. La Segreteria dell'associazione, dopo aver ricevuto i dati relativi all'accettazione di un nuovo socio nonché la quota dovuta per l'esercizio in corso, deve fornirgli nel più breve tempo possibile un documento comprovante l'avvenuta associazione, nonché ogni altro servizio al quale il socio ha diritto.</p>	<p>desiderano essere soci individuali in conformità con l'art. 4, comma 2c devono essere accompagnate da una dichiarazione che appoggi tale richiesta. Le richieste di associazione devono essere accompagnate da una dichiarazione di adesione ai principi del Codice Etico di ICOM per i musei .</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo esamina tutte le richieste di adesione e le accetta o le respinge esclusivamente in conformità con i criteri di cui all'art. 4, commi 2,3,4 e 6, senza altra discriminazione se non quella di cui al comma 4 del presente articolo, con motivazione ai sensi dell'art.5.</p> <p>In caso di rigetto della domanda, il richiedente può chiedere la pronuncia del Comitato Dei Provvisori e in ultima istanza dell'assemblea degli associati.</p> <p>5. Non può in alcun caso diventare socio associato dell'associazione la persona o l'istituzione (compresi tutti coloro che vi lavorano) che commercia (acquista o vende a scopo di lucro) beni culturali, ivi compresi opere d'arte di ogni tipo, esemplari naturalistici e scientifici (originali o riproduzioni), tenendo conto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti. Non possono diventare soci associati neppure le persone o le istituzioni impegnate in attività che potrebbero dare adito a conflitti d'interesse.</p> <p>6. Dal momento in cui la richiesta di adesione è stata accettata e il Segretario Consiglio Direttivo ha accusato ricevuta della quota associativa annuale, l'associato può esercitare i suoi diritti.</p> <p>7. La Segreteria dell'associazione, dopo aver ricevuto i dati relativi all'accettazione di un nuovo socio associato nonché la quota dovuta per l'esercizio in corso, deve fornirgli nel più breve tempo possibile un documento comprovante l'avvenuta associazione iscrizione, nonché ogni altro servizio al quale il socio l'associato ha diritto.</p>
<p>Art. 7 - Perdita dello status di socio Lo status di associato individuale o istituzionale dell'Associazione viene meno qualora si verifichi uno dei seguenti casi: a) il socio presenta dimissioni scritte; b) il socio, pur avvertito per posta che il pagamento della quota annuale è in scadenza, non versa tale quota entro l'anno di</p>	<p>Art. 7 - Perdita dello status di socio associato Lo status di socio associato individuale, istituzionale, benefattore, onorario o studente dell'Associazione viene meno qualora si verifichi uno dei seguenti casi: a) il socio l'associato presenta dimissioni scritte; b) il socio, pur avvertito per posta che il pagamento della quota annuale è in scadenza,</p>

<p>riferimento;</p> <p>c) il socio non ha più diritto a tale qualifica avendo cambiato status professionale;</p> <p>d) il Consiglio Direttivo esclude il socio per ragioni gravi riguardanti l'etica professionale o per atti incompatibili con gli obiettivi dell'Associazione.</p>	<p>non versa tale quota entro l'anno di riferimento; l'associato non versa la quota annuale entro l'anno di riferimento pur avvertito per posta (o con mezzi telematici) che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione che il pagamento della quota annuale è in scadenza;</p> <p>c) il socio l'associato non ha più diritto a tale qualifica avendo cambiato status professionale;</p> <p>d) il Consiglio Direttivo radia il socio esclude l'associato per ragioni gravi riguardanti l'etica professionale o per atti incompatibili con gli obiettivi dell'Associazione. L'associato escluso può chiedere la pronuncia del Comitato dei Probiviri inerente l'esclusione e in ultima istanza dell'assemblea degli associati.</p> <p>La perdita della qualifica di associato da qualsiasi motivo determinata non darà diritto di riavere quanto versato.</p>
<p>Art. 8 - Organi dell' Associazione</p> <p>Sono organi del Comitato:</p> <p>a) L'Assemblea degli associati</p> <p>b) Il Consiglio Direttivo</p> <p>c) Il Presidente</p> <p>d) Il Comitato dei Probiviri</p> <p>e) Il Collegio dei revisori dei Conti</p>	<p>Art. 8 - Organi dell'Associazione</p> <p>Sono organi del Comitato:</p> <p>a) L'Assemblea dei soci degli associati</p> <p>b) Il Consiglio Direttivo</p> <p>c) Il Presidente</p> <p>d) Il Comitato dei Probiviri</p> <p>e) Il Collegio dei revisori dei Conti-L'organo di controllo</p>

Capo II L'Assemblea



STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 9 - L'Assemblea dei soci</p> <p>1. L'Assemblea rappresenta tutti i soci. Ad essa partecipano i soci effettivi e soci onorari con diritto di voto.</p> <p>2. Non possono prendere parte all'Assemblea i soci effettivi non in regola con il pagamento della quota associativa e coloro che abbiano acquisito la qualità di socio nei quattro mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Associazione per sua iniziativa o per decisione del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta avanzata da almeno un terzo dei soci.</p> <p>4. La convocazione è inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza.</p> <p>5. In casi d'urgenza il termine è ridotto a dieci giorni.</p> <p>6. La convocazione è effettuata per iscritto all'indirizzo che il socio ha comunicato al momento dell'ingresso nell'Associazione o a quello a cui abbia successivamente chiesto venga effettuato l'inoltro.</p> <p>7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'esame del bilancio di previsione dell'anno in corso, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.</p> <p>8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.</p> <p>9. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, tanto in</p>	<p>Art. 9 - L'Assemblea dei soci degli associati</p> <p>1. L'Assemblea rappresenta tutti i soci gli associati. Ad essa partecipano i soci effettivi e soci onorari tutti gli associati maggiorenni con diritto di voto.</p> <p>2. Non possono prendere parte all'Assemblea i soci effettivi hanno diritto di voto gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa e coloro che abbiano acquisito la qualità di socio associato nei tre quattro mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Associazione per sua iniziativa o per decisione del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta avanzata da almeno un terzo dei soci decimo degli associati.</p> <p>4. La convocazione è inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza con mezzi (anche telematici) che diano prova dell'avvenuta ricezione.</p> <p>5. In casi d'urgenza il termine è ridotto a dieci giorni.</p> <p>6. La convocazione è effettuata per iscritto all'indirizzo che il socio l'associato ha comunicato al momento dell'ingresso nell'Associazione o a quello a cui abbia successivamente chiesto venga effettuato l'inoltro, con mezzi (anche telematici) che diano prova dell'avvenuta ricezione.</p> <p>7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile in tempo utile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'esame del bilancio di previsione dell'anno in corso, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.</p> <p>8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci degli associati presenti.</p>



<p>prima quanto in seconda convocazione e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>9. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>
<p>11. È ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega scritta ad altro socio. Ciascun socio non può portare più di due deleghe. Non è ammesso voto per corrispondenza o a distanza.</p>	<p>10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, tanto in prima quanto in seconda convocazione e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.</p>
<p>12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente la convocazione di un notaio con funzioni di segretario nelle occasioni in cui la legge lo richiada.</p>	<p>11. È ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega scritta ad altro socio associato avente diritto di voto che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun socio associato non può portare più di due tre deleghe. Non è ammesso voto per corrispondenza o a distanza.</p>
<p>13. Il Presidente sovrintende alle operazioni di voto. Al voto si procede normalmente per alzata di mano. Quando la particolare natura della deliberazione da prendere lo consigli, il Presidente può disporre che la votazione abbia luogo per scheda segreta, apprestando quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.</p>	<p>12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente la convocazione di un notaio con funzioni di segretario nelle occasioni in cui la legge lo richiada.</p>
<p>14. Di ogni adunanza è tenuto verbale, per sunto, ma completo e veritiero. Tutti i verbali sono conservati nel Libro dei verbali dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.</p>	<p>13. Il Presidente sovrintende alle operazioni di voto. Al voto si procede normalmente per alzata di mano. Quando la particolare natura della deliberazione da prendere lo consigli, il Presidente può disporre che la votazione abbia luogo per scheda segreta, apprestando quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.</p>
<p>15. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.</p>	<p>14. Di ogni adunanza è tenuto verbale, per sunto, ma completo e veritiero. Tutti i verbali sono conservati nel Libro dei verbali dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.</p>
<p>16. Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea ordinaria:</p>	<p>15. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci gli associati, anche se assenti o dissenzienti.</p>
<p>a) discute, esamina e approva i bilanci e le relazioni presentati dal Consiglio Direttivo; b) elegge i componenti degli organi dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto; c) stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; d) elegge il Consiglio Direttivo; e) elegge il Presidente.</p>	<p>16. Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea ordinaria:</p>
<p>17. Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea straordinaria:</p> <p>a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione; b) delibera le modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci; c) delibera sulla variazione della sede dell'Associazione;</p>	<p>a) discute, esamina e approva i bilanci e le relazioni presentati dal Consiglio Direttivo; b) elegge i componenti degli organi</p>

<p>d) delibera su ogni altro argomento straordinario sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo;</p> <p>e) delibera l'acquisto o la cessione di beni immobili.</p>	<p>dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto;</p> <p>c) stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;</p> <p>d) elegge il Consiglio Direttivo;</p> <p>e) elegge il Presidente;</p> <p>f) nomina l'organo di controllo;</p> <p>g) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</p> <p>h) promuove azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;</p> <p>17. Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea straordinaria delibera:</p> <p>a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;</p> <p>b) delibera sulle le modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci degli associati;</p> <p>c) delibera sulla variazione della sede dell'Associazione;</p> <p>d) delibera su ogni altro argomento straordinario sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo;</p> <p>e) delibera l'acquisto o la cessione di beni immobili.</p>
--	---




Capo III Il Consiglio Direttivo

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 10 - Il Consiglio Direttivo</p> <p>1. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione.</p> <p>2. Esso è composto da 9 (nove) membri compreso il Presidente, eletti tra gli associati. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.</p> <p>3. Qualora durante il triennio uno o più dei componenti dovessero cessare dall'incarico, gli altri provvederanno alla sostituzione per cooptazione; il/i consigliere/i così nominato/i resterà/anno in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, la quale provvederà a ratificare tale nomina ovvero a nominare diverso // consigliere/i in sostituzione di quello/i cooptato/i dal Consiglio Direttivo. Il/i consigliere/i così nominato/i rimarrà/anno in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.</p> <p>4. Se nel corso del triennio dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, quello/i rimasto // in carica provvederà/anno alla convocazione dell'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> <p>5. Essa delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>6. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:</p> <p>a) programmare l'attività dell' Associazione assumendo tutte le iniziative idonee al raggiungimento degli scopi e degli indirizzi stabiliti dall' Assemblea degli associati;</p> <p>b) provvedere all'investimento dei capitali liquidi che pervenissero all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ed alla spesa delle somme destinate direttamente al perseguimento dei fini dell'Associazione, in conformità agli indirizzi generali fissati dall' Assemblea dei Soci;</p> <p>c) nominare il Segretario dell'Associazione;</p> <p>d) deliberare l'ammissione di nuovi soci;</p> <p>e) stabilire ogni anno l'ammontare delle quote</p>	<p>Art. 10 - Il Consiglio Direttivo</p> <p>1. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.</p> <p>2. Esso è composto da 9 (nove) membri compreso il Presidente, eletti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, con provata e specifica competenza professionale funzionale agli scopi statuari e alle attività dell'Associazione e in particolare con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.</p> <p>3. Qualora durante il triennio uno o più dei componenti dovessero cessare dall'incarico, gli altri provvederanno alla sostituzione per cooptazione; il/i consigliere/i così nominato/i resterà/anno in carica fino alla successiva Assemblea dei soci degli associati, la quale provvederà a ratificare tale nomina ovvero a nominare diverso // consigliere/i in sostituzione di quello/i cooptato/i dal Consiglio Direttivo. Il/i consigliere/i così nominato/i rimarrà/anno in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.</p> <p>4. Se nel corso del triennio dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, quello/i rimasto // in carica provvederà/anno alla convocazione dell'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</p> <p>5. Essa Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>6. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:</p> <p>a) programmare l'attività dell'Associazione assumendo tutte le iniziative idonee al raggiungimento degli scopi e degli indirizzi</p>

di iscrizione;

f) conferire poteri o deleghe al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario o a Soci dell' Associazione;

g) approvare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario e entro i termini stabiliti sottoporre il conto consuntivo all'approvazione dell' Assemblea;

h) disporre progetti di attività o servizi in gestione diretta o in concessione a terzi per il perseguimento delle finalità dell' Associazione;

i) determinare stipendi e compensi dei dipendenti e dei collaboratori e fissare i loro compiti e le modalità di svolgimento;

j) proporre all'assemblea degli associati modifiche al regolamento dell' Associazione, nel rispetto degli scopi dell' Associazione stessa e di quanto previsto dallo Statuto;

k) istituire commissioni e gruppi di lavoro.

7. Il Consiglio Direttivo è inoltre responsabile della designazione dei soci che voteranno a nome dell'Associazione per l'elezione del Consiglio esecutivo e dell' Assemblea generale di ICOM.

8. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte l'anno per iscritto con preavviso minimo di 14 (quattordici) giorni, nella sede operativa dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, per approvare la proposta di bilancio di previsione dell' esercizio successivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea.

9. In seduta straordinaria il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

10. I membri del Consiglio Direttivo rispondono del loro operato con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili per le deliberazioni prese, salvo che il dissenso non risulti dal verbale delle riunioni.

stabiliti dall' Assemblea degli associati;

b) provvedere all'investimento dei capitali liquidi che pervenissero all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ed alla spesa delle somme destinate direttamente al perseguimento dei fini dell'Associazione, in conformità agli indirizzi generali fissati dall' Assemblea dei soci degli associati;

c) nominare il Segretario dell'Associazione. Il Segretario, qualora retribuito, non dovrà essere membro del Consiglio Direttivo per evitare potenziali conflitti di interesse;

d) deliberare l'ammissione di nuovi soci associati;

e) stabilire ogni anno l'ammontare delle quote di iscrizione e delle quote di partecipazione annuale;

f) conferire poteri o deleghe al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario o a soci agli associati dell'Associazione;

g) approvare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario e entro i termini stabiliti sottoporre il ~~conte~~ bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea;

h) disporre progetti di attività o servizi in gestione diretta o in concessione a terzi per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

i) assumere e licenziare dipendenti, determinare stipendi e compensi dei dipendenti e dei collaboratori e fissare i loro compiti e le modalità di svolgimento;

j) proporre all'assemblea degli associati modifiche ai regolamenti di funzionamento dell'Associazione, nel rispetto degli scopi dell' Associazione stessa e di quanto previsto dallo Statuto;

k) istituire commissioni e gruppi di lavoro.

7. Il Consiglio Direttivo provvede alla ~~è inoltre responsabile della~~ designazione dei soci degli associati che voteranno a nome dell' Associazione per l'elezione del Consiglio esecutivo e dell' Assemblea generale di ICOM.

8. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte l'anno per iscritto con preavviso minimo di 14 (quattordici) giorni, nella sede operativa dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, per approvare la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio successivo e di ~~conte~~ del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

9. In seduta straordinaria il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo

	<p>Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.</p> <p>10. I membri del Consiglio Direttivo rispondono del loro operato con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili per le deliberazioni prese, salvo che il dissenso non risulti dal verbale delle riunioni.</p>
--	--

Capo IV

Presidente - Vicepresidente – Segretario

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 11 - Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti giuridici e in giudizio ed ha l'uso della firma dell'Associazione. Può conferire a soci e a terzi procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.</p> <p>2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i soci in regola con il pagamento delle quote, dura in carica tre anni che hanno avanzato la propria candidatura, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In caso di impedimento può delegare i propri poteri al Vicepresidente.</p> <p>3. Al Presidente spetta di:</p> <p>a) nominare il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;</p> <p>b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;</p> <p>c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;</p> <p>d) fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;</p> <p>e) nei rapporti con ICOM adempiere a quanto stabilito per la sua carica dallo Statuto ICOM all'art. 14</p> <p>Art. 12 - Il Vicepresidente</p> <p>Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, d'impossibilità o per delega scritta nelle funzioni riservate al Presidente stesso.</p> <p>Art. 13 - Il Segretario</p> <p>Il Segretario viene nominato dal Consiglio</p>	<p>Art. 11 - Il Presidente</p> <p>1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti giuridici e in giudizio ed ha l'uso della firma dell'Associazione. Può conferire a soci agli associati e a terzi procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.</p> <p>2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i soci gli associati i Consiglieri.</p> <p>Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In caso di impedimento può delegare i propri poteri al Vicepresidente.</p> <p>3. Al Presidente spetta di:</p> <p>a) nominare il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;</p> <p>b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci degli associati;</p> <p>c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;</p> <p>d) fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;</p> <p>e) nei rapporti con ICOM, adempiere a quanto stabilito per la sua carica dallo Statuto ICOM all'art.-14 13.</p> <p>Art. 12 - Il Vicepresidente</p> <p>Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, d'impossibilità o per delega scritta nelle funzioni riservate al Presidente stesso.</p> <p>Art. 13 - Il Segretario</p> <p>Il Segretario viene nominato dal Consiglio</p>

<p>Direttivo tra i soci in regola con il pagamento delle quote, dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limiti.</p> <p>Egli coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente ed ha i seguenti compiti:</p> <p>a) coordina il personale dipendente e i collaboratori dell'Associazione;</p> <p>b) provvede a tutte le pratiche inerenti il tesseramento;</p> <p>c) provvede al disbrigo della corrispondenza;</p> <p>d) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;</p> <p>e) provvede alla regolare tenuta della contabilità ed all'assolvimento degli obblighi giuridici e fiscali;</p> <p>f) predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza e del bilancio consuntivo, che sottopone al medesimo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di pertinenza.</p> <p>g) Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;</p> <p>h) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;</p>	<p>Direttivo tra i soci gli associati in regola con il pagamento delle quote, dura in carica tre anni e può essere rinominato eletto senza limiti.</p> <p>Egli coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente ed ha i seguenti compiti:</p> <p>a) coordina il personale dipendente e i collaboratori dell'Associazione;</p> <p>b) provvede a tutte le pratiche inerenti il tesseramento;</p> <p>c) provvede al disbrigo della corrispondenza;</p> <p>d) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci degli associati;</p> <p>e) provvede alla regolare tenuta della contabilità ed all'assolvimento degli obblighi giuridici e fiscali;</p> <p>f) predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza e del bilancio consuntivo, che sottopone al medesimo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di pertinenza.</p> <p>g) Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;</p> <p>h) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.</p>
--	---



Capo V Comitato dei Probiviri - Collegio dei Revisori dei conti

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 14 - Il Comitato dei Probiviri</p> <p>Il Comitato dei probiviri è composto da cinque membri, tutti eletti tra i soci, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti. Il Comitato elegge nel proprio seno il suo Presidente, che lo rappresenta nell'Associazione e ne manifesta deliberazioni e volontà. Al Presidente spetta convocare l'organo.</p> <p>Il Comitato sovrintende al buon andamento</p>	<p>Art. 14 - Il Comitato dei Probiviri</p> <p>1. Il Comitato dei probiviri è composto da 5 (cinque) membri, tutti eletti tra i soci gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, con provata e specifica competenza professionale funzionale agli scopi statutari e alle attività dell'Associazione e in particolare con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui</p>



delle attività e al corretto funzionamento degli organi associativi ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta, nei limiti delle proprie attribuzioni, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Collegio dovrà redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio e presentarla all'Assemblea nella seduta destinata all'approvazione di quest'ultimo.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, scelti anche tra non soci. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti. Il Collegio nomina nel suo seno il suo presidente.

all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM. Restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti. I membri del comitato svolgono la loro attività gratuitamente. Il Comitato elegge nel proprio seno il suo Presidente, che lo rappresenta nell'Associazione e ne manifesta deliberazioni e volontà. Al Presidente spetta convocare l'organo.

Il Comitato sovrintende al buon andamento delle attività e al corretto funzionamento degli organi associativi ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti

~~1. Ai revisori dei conti spetta, nei limiti delle proprie attribuzioni, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.~~

~~Il Collegio dovrà redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio e presentarla all'Assemblea nella seduta destinata all'approvazione di quest'ultimo.~~

~~Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, scelti anche tra non soci. Almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti. Il Collegio nomina nel suo seno il suo presidente.~~

Art. 15 - Organo di Controllo

1. Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

2. Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'organo di controllo devono

	<p>essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c. c. . La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.</p> <p>3. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.</p> <p>Art. 16 - Revisione legale dei conti L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p>
--	---



Titolo III

Controversie - Esclusione del socio - Disposizioni finali

	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 16 - Controversie - Esclusione del socio Al Comitato dei Proviviri è demandata la soluzione delle controversie di qualunque natura che possano intervenire tra soci e Associazione o tra soci, decidendo quale amichevole compositore, generalmente senza vincoli di forma. Qualora sia chiamato a decidere da un socio su un suo reclamo avverso una delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, il Comitato deve chiedere l'esibizione della delibera motivata e deve invitare il socio escluso a presentare le sue difese entro un termine che non può essere inferiore a venti giorni. Qualora gliene sia fatta richiesta, deve sentire personalmente il socio escluso ed un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, separatamente e in confronto tra loro. La decisione del Comitato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata al socio entro</p>	<p>Art. 16 17 - Controversie - Esclusione del socio Al Comitato dei Proviviri è demandata la soluzione delle controversie di qualunque natura che possano intervenire tra soci gli associati e Associazione o tra soci associati, decidendo quale amichevole compositore, generalmente senza vincoli di forma. Qualora sia chiamato a decidere da un associato socio su un suo reclamo avverso una delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, il Comitato deve chiedere l'esibizione della delibera motivata e deve invitare il socio l'associato escluso a presentare le sue difese entro un termine che non può essere inferiore a venti giorni. Qualora gliene sia fatta richiesta, deve sentire personalmente l'associato il socio escluso ed un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, separatamente e in confronto tra loro. La decisione del Comitato deve essere</p>



<p>venti giorni dalla scadenza del termine fissato al socio per la presentazione degli scritti.</p>	<p>scritta e motivata e deve essere notificata al socio all'associato entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato all'associato al socio per la presentazione degli scritti.</p>
<p>Art. 17 - Esercizio sociale. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Segretario, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, secondo le competenze di ciascun organo.</p>	<p>Art. 17 18 - Esercizio sociale L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Segretario, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, secondo le competenze di ciascun organo.</p>
<p>Art. 18 - Modifiche statutarie. Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea a maggioranza qualificata in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste per legge.</p>	<p>Art. 18 - Modifiche statutarie. (eliminato) Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea a maggioranza qualificata in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste per legge.</p>
<p>Art. 19 - Scioglimento e liquidazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea.</p>	<p>Art. 18 19 - Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altri Enti non profit con finalità analoghe.</p>
<p>Art. 20 - Regolamenti interni. Eventuali specificazioni circa il funzionamento dell'Associazione o dei suoi organi potranno essere dettate in regolamenti interni dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.</p>	<p>Art. 19 20 - Regolamenti interni Eventuali specificazioni circa il funzionamento dell'Associazione o dei suoi organi potranno essere dettate in regolamenti interni dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.</p>
<p>Art. 21 - Rinvio. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle applicabili norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento. Nei casi dubbi, le previsioni del presente Statuto debbono essere interpretate alla luce dei principi e delle norme dello statuto dell'ICOM.</p>	<p>Art. 20 21 - Rinvio Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle applicabili norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento. Nei casi dubbi, le previsioni del presente Statuto debbono essere interpretate alla luce dei principi e delle norme dello statuto dell'International Council Of Museums.</p>
<p>Art. 22 - Nota transitoria In prima applicazione e a far data dalla approvazione del presente statuto, le cariche elettive dell' Associazione si intendono confermate fino alla scadenza naturale decretata dall' assemblea elettiva in data 17</p>	

gennaio 2004.

Tramonti
Luca



STATUTO DI ICOM ITALIA

Modificato in occasione dell'Assemblea straordinaria dei Soci di ICOM Italia, di venerdì 15 novembre ore 9.30 presso l'Università di Roma 3 – Aula magna; in via Ostiense 234/236, Roma in prima convocazione e sabato 16 novembre 2019 in seconda convocazione, presso l'Università di Roma 3 – Aula magna; in via Ostiense 234/236, Roma

TITOLO I

Sede - Scopi - Patrimonio – Contribuzione

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione "ICOM Italia" (di seguito: Associazione), ente di diritto privato senza scopo di lucro. L'Associazione costituisce il Comitato nazionale italiano dell'International Council Of Museums (ICOM), con sede in Parigi presso la sede dell'UNESCO, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 13 e 14 dello statuto dell'ICOM stesso.

L'Associazione ha sede presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci in Milano, via San Vittore 19/21.

La variazione della sede dell'Associazione e l'apertura di sedi secondarie sono disposte dall'Assemblea degli associati.

Art. 2 - Scopi – Attività

1. L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue come scopo la realizzazione degli obiettivi fatti propri a livello internazionale dall'ICOM, e in particolare:

- a) promuovere e sostenere l'istituzione, lo sviluppo e la gestione professionale dei musei di tutte le categorie nonché del patrimonio culturale coerentemente con quanto previsto dal Codice Etico per i musei dell'ICOM;
- b) far meglio conoscere e comprendere la natura, le funzioni e il ruolo dei musei al servizio della società e del suo sviluppo;
- c) organizzare la cooperazione e l'aiuto reciproco fra i musei e i professionisti museali nei diversi paesi;
- d) promuovere il ruolo dei professionisti museali nella gestione dei musei e il riconoscimento delle loro professionalità da parte delle amministrazioni responsabili.
- e) far progredire e diffondere la conoscenza nell'ambito della museologia e di altre discipline relative alla gestione e alle attività del museo.

2. Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) organizza, promuove, realizza in proprio od in collaborazione con soggetti terzi studi, incontri e ricerche in ambito o d'argomento museale;
- b) promuove ed incentiva la collaborazione tra gli Associati ed enti pubblici e privati nell'organizzazione di studi, ricerche, dibattiti fornendo assistenza nei contenuti e negli aspetti organizzativi;
- c) realizza in proprio o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- d) raccoglie documentazione e la mette a disposizione della comunità scientifica nazionale e internazionale;
- e) realizza in proprio o in collaborazione con altri enti e istituzioni, pubbliche e private, eventi culturali ed espositivi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, congressi, convegni, conferenze, forum, seminari, fiere in ambito o d'argomento museale;
- f) realizza studi e ricerche nel campo della gestione museale, a mero titolo esemplificativo, nel marketing culturale, nella raccolta fondi, nella selezione e gestione del personale tecnico scientifico, nei processi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale;

- g) realizza, promuove e diffonde, in proprio o in collaborazione con terzi, pubblicazioni, filmati ed altri prodotti multimediali d'argomento museale o inerenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- h) svolge attività di rappresentanza degli interessi dei propri associati e della causa museale in ogni ambito istituzionale, locale, nazionale ed internazionale;
- i) svolge in proprio od in collaborazione con soggetti terzi assistenza ed attività di certificazione in ambito museale;
- j) promuove corsi per l'adeguamento funzionale dei musei ad i più elevati standard nazionali ed esteri, assistendoli nelle procedure di riconoscimento ed accreditamento;
- k) istituisce premi e borse di studio, in proprio od in collaborazione con soggetti terzi, aventi per oggetto lo studio e l'attività museale.

Art.3 - Attività Strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro, in via strumentale e con carattere di non prevalenza:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tali attività possono essere poste in essere solo nell'esclusivo interesse dell'associazione e non di terzi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che direttamente perseguano le finalità dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da donazioni e da sovvenzioni pubbliche o private, nonché dai proventi delle attività eventualmente esercitate.

Gli Associati effettivi sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale, qualunque sia il momento in cui aderiscono all'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione comunque denominati a Associati, fondatori, collaboratori o lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Di tale patrimonio fa parte un fondo di dotazione che viene individuato in Euro 30.000,00 e che resterà indisponibile.

Titolo II
Associati. L'organizzazione dell'Associazione
Capo I

Gli associati e gli organi dell'Associazione

Art. 5 - Categorie degli Associati

1. Gli Associati dell'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) associati individuali,
- b) associati istituzionali,
- c) associati benefattori,
- d) associati onorari,
- e) associati studenti.

L'ammissione in una delle sopra citate categorie di associati deve avvenire in conformità con il presente statuto.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

2. Gli Associati individuali sono:

- a) associati regolari, ovvero persone che lavorano a tempo pieno o a tempo parziale in qualità di professionisti museali, dove per professionisti museali si deve intendere tutti coloro che fanno parte del personale dei musei o delle istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM, che hanno ricevuto una formazione specialistica o che possiedono un'equivalente esperienza pratica in tutti gli ambiti collegati alla gestione e alle attività di un museo, nonché i professionisti indipendenti che rispettano il Codice di deontologia professionale dell'ICOM e lavorano per musei e istituzioni come sopra definite, in qualità sia di consulenti sia di collaboratori, a esclusione di chiunque promuova o commerci prodotti e forniture necessari ai musei e ai loro servizi;
- b) associati pensionati, ovvero professionisti museali in pensione;

3. Gli associati istituzionali sono musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM.

4. Gli associati benefattori sono persone o istituzioni che sostengono l'associazione e i suoi obiettivi in quanto sono interessati ai musei e alla collaborazione internazionale tra musei.

5. Gli associati onorari dell'Associazione sono gli associati onorari di ICOM internazionale, residenti in Italia. Il titolo di associato onorario è concesso a vita, e gli associati ai quali esso è stato concesso non sono tenuti a versare alcuna quota.

6. Gli associati studenti sono persone iscritte regolarmente in percorsi di istruzione superiore attinenti il settore dei musei e dei beni culturali o comunque propedeutici all'inserimento professionale in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'Art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali gratuitamente, presso la sede dell'Associazione previa domanda scritta alla segreteria, ed entro i 20 giorni dalla stessa domanda.

Art. 6 - Richieste di adesione

1. Ad eccezione degli associati onorari, ogni persona o istituzione che desidera diventare associato dell'Associazione deve presentare una richiesta scritta in conformità con le regole che si applicano alla categoria scelta.

2. Le richieste di adesione quale associato individuale, istituzionale, benefattore o associato studente sono inviate al Segretario. Le richieste pervenute al Segretario sono trasmesse al Consiglio Direttivo.

3. Le richieste di associazione devono essere accompagnate da una dichiarazione di adesione ai principi del Codice Etico di ICOM per i musei.

4. Il Consiglio Direttivo esamina tutte le richieste di adesione e le accetta o le respinge con motivazione ai sensi dell'art.5.

In caso di rigetto della domanda, il richiedente può chiedere la pronuncia del Comitato Dei Probiviri e in ultima istanza dell'assemblea degli associati.

5. Non può in alcun caso diventare associato dell'associazione la persona o l'istituzione (compresi tutti coloro che vi lavorano) che commercia (acquista o vende a scopo di lucro) beni culturali, ivi compresi opere d'arte di ogni tipo, esemplari naturalistici e scientifici (originali o riproduzioni), tenendo conto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti. Non possono diventare associati neppure le persone o le istituzioni impegnate in attività che potrebbero dare adito a conflitti d'interesse.

6. Dal momento in cui la richiesta di adesione è stata accettata e il Segretario ha accusato ricevuta della quota associativa annuale, l'associato può esercitare i suoi diritti.

7. La Segreteria dell'associazione, dopo aver ricevuto i dati relativi all'accettazione di un nuovo associato nonché la quota dovuta per l'esercizio in corso, deve fornirgli nel più breve tempo possibile un documento comprovante l'avvenuta iscrizione, nonché ogni altro servizio al quale l'associato ha diritto.

Art. 7 - Perdita dello status di associato

Lo status di associato individuale, istituzionale, benefattore, o studente dell'Associazione viene meno qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) l'associato presenta dimissioni scritte;
- b) l'associato non versa la quota annuale entro l'anno di riferimento pur avvertito per posta (o con mezzi telematici) che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione che il pagamento della quota annuale è in scadenza;
- c) l'associato non ha più diritto a tale qualifica avendo cambiato status professionale;
- d) il Consiglio Direttivo esclude l'associato per ragioni gravi riguardanti l'etica professionale o per atti incompatibili con gli obiettivi dell'Associazione. L'associato escluso può chiedere la pronuncia del Comitato dei Probiviri inerente l'esclusione e in ultima istanza dell'assemblea degli associati.

La perdita della qualifica di associato da qualsiasi motivo determinata non darà diritto di riavere quanto versato.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi del Comitato:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Comitato dei Probiviri
- e) L'organo di controllo

Capo II L'Assemblea

Art. 9 - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea rappresenta tutti gli associati. Ad essa partecipano tutti gli associati maggiorenni con diritto di voto.

2. Non hanno diritto di voto gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa e coloro che abbiano acquisito la qualità di associato nei tre mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Associazione per sua iniziativa o per decisione del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta avanzata da almeno un decimo degli associati.
4. La convocazione è inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza con mezzi (anche telematici) che diano prova dell'avvenuta ricezione.
5. In casi d'urgenza il termine è ridotto a dieci giorni.
6. La convocazione è effettuata per iscritto all'indirizzo che l'associato ha comunicato al momento dell'ingresso nell'Associazione o a quello a cui abbia successivamente chiesto venga effettuato l'inoltro, con mezzi (anche telematici) che diano prova dell'avvenuta ricezione.
7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno in tempo utile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'esame del bilancio di previsione dell'anno in corso, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
9. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
11. È ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega scritta ad altro associato avente diritto di voto che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun associato non può portare più di tre deleghe. Non è ammesso voto per corrispondenza o a distanza.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente la convocazione di un notaio con funzioni di segretario nelle occasioni in cui la legge lo richieda.
13. Il Presidente sovrintende alle operazioni di voto. Al voto si procede normalmente per alzata di mano. Quando la particolare natura della deliberazione da prendere lo consigli, il Presidente può disporre che la votazione abbia luogo per scheda segreta, apprestando quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
14. Di ogni adunanza è tenuto verbale, per sunto, ma completo e veritiero. Tutti i verbali sono conservati nel Libro dei verbali dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
15. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
16. Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea ordinaria:
 - a) discute, esamina e approva i bilanci e le relazioni presentati dal Consiglio Direttivo;
 - b) elegge i componenti degli organi dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto;
 - c) stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
 - d) elegge il Consiglio Direttivo;
 - e) elegge il Presidente;
 - f) nomina l'organo di controllo;
 - g) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - h) promuove azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
17. Fermo restando quanto previsto per legge e dallo Statuto dell'ICOM, l'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) le modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati;
 - c) sulla variazione della sede dell'Associazione;
 - d) su ogni altro argomento straordinario sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo;
 - e) l'acquisto o la cessione di beni immobili.

Capo III Il Consiglio Direttivo

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. Esso è composto da 9 (nove) membri compreso il Presidente, eletti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, con provata e specifica competenza professionale funzionale agli scopi statutari e alle attività dell'Associazione e in particolare con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
3. Qualora durante il triennio uno o più dei componenti dovessero cessare dall'incarico, gli altri provvederanno alla sostituzione per cooptazione; il/i consigliere/i così nominato/i resterà/anno in carica fino alla successiva Assemblea degli associati, la quale provvederà a ratificare tale nomina ovvero a nominare diverso li consigliere/i in sostituzione di quello/i cooptato/i dal Consiglio Direttivo. Il/i consigliere/i così nominato/i rimarrà/anno in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.
4. Se nel corso del triennio dovesse venir meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, quello/i rimasto li in carica provvederà/anno alla convocazione dell'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
 - a) programmare l'attività dell'Associazione assumendo tutte le iniziative idonee al raggiungimento degli scopi e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea degli associati;
 - b) provvedere all'investimento dei capitali liquidi che pervenissero all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ed alla spesa delle somme destinate direttamente al perseguimento dei fini dell'Associazione, in conformità agli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli associati;
 - c) nominare il Segretario dell'Associazione. Il Segretario, qualora retribuito, non dovrà essere membro del Consiglio Direttivo per evitare potenziali conflitti di interesse;
 - d) deliberare l'ammissione di nuovi associati;
 - e) stabilire ogni anno l'ammontare delle quote di iscrizione e delle quote di partecipazione annuale;
 - f) conferire poteri o deleghe al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario o agli associati dell'Associazione;
 - g) approvare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario e entro i termini stabiliti sottoporre il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) disporre progetti di attività o servizi in gestione diretta o in concessione a terzi per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - i) assumere e licenziare dipendenti, determinare stipendi e compensi dei dipendenti e dei collaboratori e fissare i loro compiti e le modalità di svolgimento;
 - j) proporre all'assemblea degli associati modifiche ai regolamenti di funzionamento dell'Associazione, nel rispetto degli scopi dell'Associazione stessa e di quanto previsto dallo Statuto;
 - k) istituire commissioni e gruppi di lavoro.
7. Il Consiglio Direttivo provvede alla designazione degli associati che voteranno a nome dell'Associazione per l'elezione del Consiglio esecutivo e dell'Assemblea generale di ICOM.
8. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte l'anno per iscritto con preavviso minimo di 14 (quattordici) giorni, nella sede dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, per

approvare la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio successivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

9. In seduta straordinaria il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

10. I membri del Consiglio Direttivo rispondono del loro operato con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili per le deliberazioni prese, salvo che il dissenso non risulti dal verbale delle riunioni.

Capo IV Presidente - Vicepresidente – Segretario

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti giuridici e in giudizio ed ha l'uso della firma dell'Associazione. Può conferire agli associati e a terzi procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra gli associati.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. In caso di impedimento può delegare i propri poteri al Vicepresidente.

3. Al Presidente spetta di:

- a) nominare il Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- d) fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- e) nei rapporti con ICOM, adempiere a quanto stabilito per la sua carica dallo Statuto ICOM all'art. 13.

Art. 12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, d'impossibilità o per delega scritta nelle funzioni riservate al Presidente stesso.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati in regola con il pagamento delle quote, dura in carica tre anni e può essere rinominato senza limiti.

Egli coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente ed ha i seguenti compiti:

- a) coordina il personale dipendente e i collaboratori dell'Associazione;
- b) provvede a tutte le pratiche inerenti il tesseramento;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- e) provvede alla regolare tenuta della contabilità ed all'assolvimento degli obblighi giuridici e fiscali;
- f) predispose lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di pertinenza e del bilancio consuntivo, che sottopone al medesimo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di pertinenza.
- g) Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- h) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Capo V
Comitato dei Probiviri - Collegio dei Revisori dei conti

Art. 14 - Il Comitato dei Probiviri

1. Il Comitato dei probiviri è composto da 5 (cinque) membri, tutti eletti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, con provata e specifica competenza professionale funzionale agli scopi statutari e alle attività dell'Associazione e in particolare con specifica esperienza professionale di almeno 5 anni in musei o istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 3 dello Statuto dell'ICOM e all'art. 2 delle Internal Rules dell'ICOM. Restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti. I membri del comitato svolgono la loro attività gratuitamente. Il Comitato elegge nel proprio seno il suo Presidente, che lo rappresenta nell'Associazione e ne manifesta deliberazioni e volontà. Al Presidente spetta convocare l'organo.

Il Comitato sovrintende al buon andamento delle attività e al corretto funzionamento degli organi associativi ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 15 - Organo di Controllo

1. Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

2. Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c. c. . La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

3. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo III
Controversie - Esclusione del socio - Disposizioni finali

Art. 17 – Controversie - Esclusione del socio

Al Comitato dei Provisori è demandata la soluzione delle controversie di qualunque natura che possano intervenire tra gli associati e Associazione o tra associati, decidendo quale amichevole compositore, generalmente senza vincoli di forma. Qualora sia chiamato a decidere da un associato su un suo reclamo avverso una delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, il Comitato deve chiedere l'esibizione della delibera motivata e deve invitare l'associato escluso a presentare le sue difese entro un termine che non può essere inferiore a venti giorni. Qualora gliene sia fatta richiesta, deve sentire personalmente l'associato escluso ed un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, separatamente e in confronto tra loro. La decisione del Comitato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata all'associato entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato all'associato per la presentazione degli scritti.

Art. 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Segretario, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, secondo le competenze di ciascun organo.

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altri Enti non profit con finalità analoghe.

Art. 20 - Regolamenti interni

Eventuali specificazioni circa il funzionamento dell'Associazione o dei suoi organi potranno essere dettate in regolamenti interni dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle applicabili norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento. Nei casi dubbi, le previsioni del presente Statuto debbono essere interpretate alla luce dei principi e delle norme dello statuto dell'International Council Of Museums.

TIZIANA MAFFEI

LIVIO COLIZZI NOTAIO



Certifico io sottoscritto Livio Colizzi, Notaio in Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale.

Roma, 26 novembre 2019

Firmato Digitalmente LIVIO COLIZZI NOTAIO